



CITTA' DI PORTO EMPEDOCLE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 32 Data 01.02.2025	OGGETTO: SPESE SERVIZIO ECONOMATO E SPESE DI RAPPRESENTANZA
--	--

L'anno 2025, il giorno 01 del mese di febbraio, in modalità call conference l'Organo di Revisione Economico Finanziario composto da:

Dott.ssa Enza Marchica - Presidente

Dott. Di Dio Vincenzo – Componente

Dott. Taranto Antonino – Componente

si è adunato per analizzare la normativa relativa alle spese effettuabili dal servizio Economato, tenuto attualmente dall'economo Rag. Rosetta Abate, nominata giusta Determina Sindacale n.24 del 11/05/2023, e per la verifica della normativa sulle spese di rappresentanza.

1. SPESE ECONOMICHE

Le spese economiche costituiscono una deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il corretto funzionamento della struttura amministrativa.

Detta peculiare modalità di approvvigionamento e spesa, secondo pacifica giurisprudenza, rinviene fondamento nei principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la cui *ratio* va individuata nella esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per

il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso all'ordinario procedimento di spesa potrebbe costituire un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa.

Si richiamano alcuni principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte dei conti con riferimento ai giudizi di conto resi da economi operanti presso PP.AA., di seguito sinteticamente riportati:

- l'economo, in quanto agente contabile assoggettato alla responsabilità connessa al maneggio di denaro pubblico (cfr. art. 194 R.D. n. 827/1924), è tenuto, prima di procedere al pagamento delle spese, **a verificare, sotto la sua personale responsabilità, l'ammissibilità delle stesse riscontrando la loro conformità alle previsioni di legge e regolamentari;**
- la gestione economale costituisce una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, per cui **l'economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione con le finalità per le quali sono state disposte le anticipazioni stesse;**
- in disparte ogni valutazione in ordine all'utilità diretta delle spese effettuate per l'ente, va affermata l'irregolarità di spese economali **allorquando esse non siano previste nel regolamento di contabilità e/o economale e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell'ente;**
- il controllo e la verifica della regolarità delle spese costituisce un **obbligo del responsabile del servizio finanziario ed è propedeutico al discarico delle somme pagate;**
- vi può essere responsabilità concorrente dell'economo che ha effettuato spese non previste o superiori al limite massimo stabilito nel regolamento e del responsabile del servizio finanziario (ma a titolo di responsabilità amministrativa, ove azionata secondo legge) che non le abbia segnalate a seguito dell'esame in sede di rendicontazione e di parificazione;
- **il fondo economale non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni di contabilità in tema di assunzione di impegno di spesa, neppure ricorrendo all'artificiosa parcellizzazione delle spese;**
- il fondo economale deve essere determinato annualmente in sede di approvazione del documento generale di bilancio dell'ente, quale espressione dell'indirizzo politico-amministrativo dell'ente.

La gestione economale è spesso oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti che recentemente si è espressa in merito alla procedura di parifica e alla legittimità delle spese inserite del conto giudiziale dell'economo.

Con Sentenza n. 76/2024 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Veneto si è pronunciata **dichiarando l'irregolarità del conto giudiziale dell'economo** e non procedendo, di conseguenza, al discarico dell'agente.

L'irregolarità del conto **fa riferimento alla natura delle spese sostenute** tramite anticipazione di cassa economale, difforni rispetto a quanto previsto nel regolamento di economato e nel regolamento di contabilità **oltre ad essere in contrasto con le specifiche funzioni della Cassa Economale così come previste dal legislatore.**

“La costituzione di specifici fondi cassa economali per il pagamento dei contributi ad esempio, non solo non trova fondamento nella disciplina regolamentare dell'Ente, ma appare contrastare con la natura tipica - così come delineata dalla legge (art. 153 TUEL) e dalla costante giurisprudenza della Corte - della cassa economale: l'esistenza della gestione di spese c.d. “economali”, di entità limitata, che comportano urgenza di liquidazione, trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica unicamente in relazione all' esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici **(e, quindi, non per l'erogazione di servizi)** per le quali, il ricorso all'ordinario procedimento di spesa, costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa (in questo senso, Sez. Giur. Veneto, n. 134/2013, Sez. Calabria n. 109/2021, Sez. Sicilia n. 640/2022, Sez. App. Sicilia n. 51/A/2023).”

La gestione economale costituisce quindi una gestione in deroga rispetto alle ordinarie procedure di spesa previste dagli artt. 182 e ss. del TUEL. Tale gestione deve essere attivata solo per le voci tassativamente previste nel relativo regolamento e non deve risultare strumento che consente di evitare la regolare assunzione di un impegno di spesa anche parcellizzando artificiosamente le spese che il Comune intende sostenere.

La caratteristica della non programmabilità e dell'imprevedibilità deve perciò contraddistinguere le spese effettuate per il tramite del fondo economale, per la cui gestione gli enti locali sono tenuti ad adottare un apposito regolamento (art. 153, c.7, T.U.E.L.) recante la disciplina delle spese effettuabili tramite il fondo con la previsione: di un limite di utilizzo dello stesso, delle modalità di stanziamento e di eventuale reintegro del fondo, dell'importo massimo del singolo esborso effettuabile **e della tipologia delle spese sostenibili in ragione della loro urgenza ed inerenza alle finalità istituzionali**

dell'ente.

Da tali premesse discende che l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e del loro corretto impiego, essendo tenuto a dimostrare nel conto giudiziale la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni. In particolare, l'economo è assoggettato alla responsabilità di cui all'art. 194 del "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", approvato con R.D. n. 827/1924, per maneggio di denaro pubblico **e, per procedere all'effettuazione delle spese, egli deve prima verificarne l'ammissibilità riscontrando la loro conformità alle previsioni di legge e regolamentari**. Inoltre, ai sensi della disposizione dianzi citata e dell'art. 93 del T.U.E.L., gli agenti contabili, per essere discaricati, devono fornire la prova che le mancanze o la diminuzione del denaro siano avvenuti per causa di forza maggiore o per fatti ad essi non imputabili, e non per propria negligenza. In ogni caso, non vi può essere discarico (ovvero esenzione da responsabilità) quando gli agenti contabili abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del denaro e delle cose mobili (art. 194, comma 2, Regolamento contabilità).

2. SPESE DI RAPPRESENTANZA

La Corte Conti Lombardia con delibera n. 64/2024, ha ribadito cosa è spesa di rappresentanza e soprattutto cosa non è spesa di rappresentanza.

Le spese di rappresentanza devono rivestire il carattere dell'inerenza, ossia essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa. L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento.

La violazione dei criteri finalistici appena indicati conduce all'illegittimità della spesa sostenuta dall'ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza.

Sotto il profilo gestionale, l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le sostiene.

La violazione dei criteri che presiedono alla sana gestione finanziaria comporta il venir meno dei requisiti di razionalità ed economicità cui l'attività amministrativa deve sempre tendere ai sensi dell'art. 97 Costo. (ex multis Sez. Contr. Regione Lombardia, delibere n. 243 e 244 del 2018; in termini, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 617 e 754 del 2018).

In particolare, con la deliberazione n.151/2012/INPR del 26 aprile 2012, **la Corte ha definito le linee guida per l'esame dei prospetti sulle spese di rappresentanza**, indicando i seguenti criteri uniformi di verifica, sia di carattere sostanziale sia di carattere procedimentale:

1) ciascun ente locale deve inserire, nell'ambito della programmazione di bilancio, apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore; capitolo di bilancio che deve essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili.

2) **Esulano dall'attività di rappresentanza** quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.

3) **Non rivestono finalità rappresentative** verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono.

4) Le spese di rappresentanza devono essere congrue sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata.

5) L'attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione.

Dalla copiosa casistica giurisprudenziale in materia, volta ad analizzare le varie tipologie di spese per verificarne la riconducibilità nell'alveo delle spese di rappresentanza, si trae la conclusiva considerazione che **non sono considerate tali**:

- **gli atti di mera liberalità;**
- **le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;**
- **l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;**
- **omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;**
- **ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);**
- **spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza.**

II) Alla luce del suddetto quadro normativo e giurisprudenziale, nel caso di specie, le spese per l'acquisto di una medaglia d'oro da assegnare a un dipendente che ha cessato il servizio per collocamento a riposo e per gli annunci funebri per familiari di dipendenti e organi di governo dell'ente, effettuate sulla base dell'art. 4 rispettivamente lett. e) e lett. j) del regolamento, **risultano illegittime.**

Per entrambe le occasioni, necessita evidenziare che **tali spese non sono qualificabili come spese di rappresentanza destinate ad accrescere o mantenere il prestigio dell'ente.** "Infatti, non è configurabile il presupposto della "rappresentatività" quando le spese sono effettuate in favore dei dipendenti o degli amministratori operanti per l'ente medesimo. **Le spese di rappresentanza devono essere caratterizzate da un legame con il fine istituzionale dell'ente, oltre alla necessità effettiva per il medesimo di ottenere una proiezione esterna dell'amministrazione o di intrattenere relazioni pubbliche con soggetti estranei nell'ambito dei normali rapporti istituzionali.**" (cfr. Sez. Contr. Lombardia n. 88/2014/IADC)

Certi della correttezza dell'azione degli uffici preposti, il Collegio invita ad attenzionare le minute spese o le spese di rappresentanza effettuabili di volta in volta tramite economato, al fine di non incorrere in future contestazioni da parte della Corte dei Conti.

Si chiede la trasmissione del presente verbale, ciascuno per le competenze attribuite, al Sindaco, al Segretario comunale, al Responsabile servizi finanziari, all'Economo Comunale.

Il Collegio dichiara sciolta la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario

Dott.ssa Enza Marchica - Presidente

Dott. Di Dio Vincenzo – Componente

Dott. Taranto Antonino – Componente